

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3508

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LO PORTO, GUARRA, RALLO, BOETTI VILLANIS AUDI-FREDI, FORNER, TRINGALI, TRANTINO, MACALUSO, FLORINO, TASSI, MAZZONE

Presentata il 20 febbraio 1986

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'annoso problema dell'abusivismo edilizio, quale si è andato formando nel corso degli ultimi decenni, rappresenta un punto emblematico della carenza legislativa, dell'inefficienza dei comuni e del disordine amministrativo che hanno caratterizzato in Italia l'intera materia dell'edilizia.

Il quadro del degrado edilizio e dello sfascio del territorio, provocato da leggi incoerenti e da vuoti di potere, dentro i quali sono entrate come era prevedibile tutte le iniziative speculative, unitamente alle attività di quei privati oggi universalmente riconosciuti quali «abusivi per necessità», è a piena conoscenza della opinione pubblica nazionale.

Così, fra leggi e legghine, siamo arrivati all'attuale situazione che vede la materia

regolata da una legge, nata per venire incontro ad un grave fenomeno sociale quale l'abusivismo edilizio, ma rivelatasi estremamente iniqua nei confronti di quei cittadini verso i quali erano diretti gli scopi del condono stesso.

È pertanto una legge che ha platealmente tradito la *ratio* che l'aveva ispirata.

Ecco, quindi, spiegata la massiccia mobilitazione dei sindaci siciliani e degli organismi di rappresentanza dell'edilizia per necessità, venuti a Roma in massa per partecipare agli incontri concordati e per indicare non soltanto l'attualità del problema ma anche la legittimità delle richieste avanzate.

Le dimensioni del fenomeno, infatti, sono ormai gigantesche: gli alloggi fuori

legge sono 3.500.000; in Sicilia e in Calabria si calcola che siano fuori legge il 90 per cento degli alloggi (nella sola Sicilia sono state realizzate 500.000 case abusive).

A fronte di tale impressionante dato, abbiamo un numero estremamente basso di domande: solo duemila domande di condono in Sicilia, su cinquecentomila costruzioni abusive!

Segno, questo, che l'attuale legge di sanatoria non si presta ad esplicare i suoi effetti. Proponiamo pertanto alcune modifiche, il cui significato e la cui necessità si evidenziano da sé:

1) l'oblazione, come attualmente prevista, è eccessivamente onerosa: non è possibile giudicare opportuna la sanatoria a causa dello stato di necessità che ha condotto all'abuso, e contemporaneamente colpire questo con una sanzione pecuniaria assai pesante; proponiamo pertanto di ridurre ad un decimo il costo dell'oblazione, ciò appare più equo e più coerente con la *ratio* della sanatoria. Ovviamente restano salve per la Sicilia le leggi regionali sulla sanatoria edilizia, in base a quanto previsto dallo statuto autonomistico.

Appare altresì doveroso estendere le riduzioni delle oblazioni previste per tutta una vasta serie di opere abusive, vale a dire anche alle opere costruite per l'attività di lavoro autonomo e libero-professionale;

2) i termini di esecuzione delle opere vanno necessariamente prorogati: infatti non essendo venute meno le condizioni del primo provvedimento di proroga appare ancor più necessario lo spostamento del termine al 28 febbraio 1985;

3) quanto al termine di presentazione della domanda è unanime l'opinione da noi condivisa di portarlo al 30 settembre 1986;

4) infine, l'esperienza dei primi casi di sanatoria ha evidenziato l'incongruità di una norma che impone la certificazione antisismica per le costruzioni effettuate prima dell'entrata in vigore della relativa legge.

Onorevoli colleghi! Le superiori considerazioni e l'attesa di milioni di cittadini interessati al problema ci lasciano sperare nel favorevole accoglimento delle presenti proposte da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

« Possono ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria i proprietari o gli acquirenti di costruzioni o di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 28 febbraio 1985 ».

Non si applica, nei casi di cui al precedente comma, il disposto dell'articolo 5 della presente legge.

ART. 2.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

« La concessione o l'autorizzazione in sanatoria possono essere rilasciate, senza necessità del parere previsto dai commi precedenti, per le costruzioni ed opere sottoposte ai vincoli di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, purché ultimate prima della data 3 ottobre 1983 ».

ART. 3.

Dopo il secondo comma dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

« Il vincolo di cui al testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni, è inoperante relativamente alle costruzioni ultimate prima della data del 1° ottobre 1983 ».

ART 4.

Dopo il primo comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

« Per i soggetti nei confronti dei quali è già stata pronunciata, per l'illecito edilizio, sentenza di condanna definitiva al pagamento di pena pecuniaria e questa sia stata già pagata, l'ammontare di quest'ultima è detratta dalla somma da versare a titolo di oblazione ».

ART 5.

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata ad abitazione del richiedente la sanatoria o dei suoi parenti ed affini in linea diretta in primo grado, e questi vi risiedano all'atto della presentazione della domanda, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta ad un decimo ».

ART 6.

Il primo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già sostituito dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è così modificato:

« La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 settembre 1986 ».

ART 7.

Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente lettera:

« *d-bis*) per gli esercenti un'attività di lavoro autonomo, una attestazione del

competente ordine o collegio professionale o, in difetto, copia anche informale della documentazione tributaria, o atto notorio, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante l'ubicazione nei locali, per i quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, dell'ufficio o dello studio dove l'attività predetta viene svolta ».

ART 8.

I lavoratori autonomi che hanno già versato l'oblazione nella misura precedentemente in vigore, possono, unitamente agli altri soggetti che hanno goduto delle riduzioni previste dalla presente legge, richiedere il rimborso secondo le modalità da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

Il termine per la presentazione della richiesta di rimborso è fissato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART 9.

Al quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo:

« Per gli immobili costruiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in zone al tempo non classificate di pericolo sismico, non si fa luogo all'accertamento né all'obbligo di documentazione sull'adozione di misure antisismiche ».

ART 10.

Al secondo comma dell'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

« Le regioni, per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi su-

gli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono ridurre la misura del contributo di concessione sino ad un ammontare non inferiore al 30 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti ».

ART 11.

A norma dell'articolo 14, lettera *f*) dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 459, e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono fatte salve, nella Regione siciliana, le norme in materia di sanatoria urbanistica di cui alle leggi regionali 29 febbraio 1970, n. 7, e 18 aprile 1981, n. 70, per le costruzioni abusive realizzate entro il 22 ottobre 1980 per le quali sia stata presentata nei termini domanda di concessione in sanatoria, e si applicano i benefici in esse previsti. Le sanzioni previste nella citata legge assorbono l'oblazione di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in tutti i casi in cui sia stata esercitata l'azione penale.